



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 28	del reg.	Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CARSOLI NEL GIUDIZIO INTETANTO DINANZI AL TRIBUNALE DI AVEZZANO DALLA SIG.RA PAOLA DIONISI NELLA QUALITA' DI EREDE DELLA SIGNORA FIORENZA LIANI – NOMINA LEGALE
Data	06/03/2024	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di MARZO alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Callipo	Salvatore	Assessore		X
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CARSOLI NEL GIUDIZIO INTETANTO DINANZI AL TRIBUNALE DI AVEZZANO DALLA SIG.RA PAOLA DIONISI NELLA QUALITA' DI EREDE DELLA SIGNORA FIORENZA LIANI – NOMINA LEGALE"**;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Esequibile ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 90.83.00 Fax: 0863 99.54.12



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CARSOLI NEL GIUDIZIO INTENTATO DINANZI AL TRIBUNALE DI AVEZZANO DALLA SIG.RA PAOLA DIONISI NELLA QUALITÀ DI EREDE DELLA SIGNORA FIORENZA LIANI – NOMINA LEGALE

IL PROPONENTE

Premesso che

- con Delibera di Giunta n.91 del 30.06.2023 era stato promosso la costituzione in giudizio nel procedimento dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila istaurato con "Atto di citazione" dalla Sig.ra Fiorenza Liani, notificato al Comune di Carsoli, parte convenuta, in data 27.03.2023 e acquisito al protocollo dell'Ente n. 2493 de3l 28.03.2023
- nella stessa delibera veniva nominato quale legale dell'Ente l'Avv. Eva Ciocci, con studio legale in Via Valeria n.47 - 67061 Carsoli (AQ), PEC avvocato.evaciocci@pec.it, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano
- il Tribunale di L'Aquila in data 15/01/2024 dichiarava la propria incompetenza territoriale e disposto la cancellazione della causa e che per tale motivo il giudizio davanti al Tribunale di L'Aquila è pertanto terminato;
- in data 22-02-2024 con nota prot. 1864 a mezzo PEC, l'Avv. Eva Ciocci comunicava che in data 08.02.2024 era stato notificato alla stessa, atto di citazione in riassunzione ex art. 50 cpc promosso da Paola DIONISI nella qualità di erede della signora Fiorenza Liani poiché nel giudizio da quest'ultima intrapreso presso il Tribunale di L'Aquila (RG n. 673/2023) il Giudice con Ordinanza dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Avezzano e concedeva il termine di 90 giorni per la riassunzione in giudizio dinanzi al tribunale competente.

Ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dell'amministrazione, promuovere la costituzione in giudizio intentato dinanzi al tribunale di Avezzano dalla sig.ra Paola Dionisi nella qualità di erede della signora Fiorenza Liani;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato per far valere le proprie ragioni;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) n.1 del medesimo, e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2059629>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché

dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto che il professionista individuato, Avv. Eva Ciocci, con studio legale in Via Valeria n.47 - 67061 Carsoli (AQ), PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, ha trasmesso il preventivo di parcella su richiesta della Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena, attestandosi sui minimi tariffari proponendo un compenso pari a € 7.254,00 oltre € 290,00 per Cassa avvocati (4%), per un totale di € 7.544,00 come meglio di seguito specificato:

Preventivo calcolato sulla base dei valori minimi ai sensi dell'art. 1-11 D.M. 55/2014:

Per il giudizio di primo grado:

Fase di studio della controversia € 1.162,00

Fase introduttiva del giudizio € 1.147,00

Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.720,00

Fase decisionale € 2.767,00

Compenso tabellare (valori minimi) TOTALE FASI € 7.254,00 oltre € 290,00 per Cassa avvocati (CAP 4%), per un totale di € 7.544,00

applicando uno sconto del 10% per un compenso pari a € 6.528,60 oltre € 261,14 per Cassa avvocati (4%), per complessivi € 6.789,00

come stabilito e proposto dallo stesso professionista con nota prot. n.1969 del 27.02.2024 e nota prot. 2006 del 28.02.2024;

Visto il curriculum vitae del legale, già agli atti presso il competente ufficio, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Eva Ciocci alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 6.789,00;

Uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico e ritenuto all'uopo di approvarlo;


Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa.
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, procedere alla costituzione in giudizio in riferimento all'atto di citazione in riassunzione ex art. 50 cpc promosso da Paola DIONISI nella qualità di erede della signora Fiorenza Liani poiché nel giudizio da quest'ultima intrapreso presso il Tribunale di L'Aquila (RG n. 673/2023) il Giudice con Ordinanza dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Avezzano
3. Di autorizzare il sindaco alla costituzione del comune di Carsoli nel giudizio intentato dinanzi al tribunale di Avezzano dalla sig.ra Paola Dionisi nella qualità di erede della signora Fiorenza Liani;
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Eva Ciocci, con studio legale in Via Valeria n.47 - 67061 Carsoli (AQ), PEC avvocato.evaciocci@pec.it, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.
5. Di dare atto che la Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato.
6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 6.528,60 oltre € 261,14 per Cassa avvocati (4%), per complessivi € 6.789,00 e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa.
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte del professionista individuato e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'Ente.

IL PROPONENTE



Pareri art. 49 T.U.

In Ordine alla Regolarità tecnica: favorevole

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



In Ordine alla Regolarità contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

dott.ssa Anna Maria Di Andrea



COMUNE DI CARSOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA

Codice CIG n.

La sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. __ del _____ e della propria determinazione n. _____ in data _____, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile;

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

al legale di seguito indicato:

Avv. Avv. Eva Ciocci, con studio legale in Via Valeria n.47 - 67061 Carsoli (AQ), PEC avvocato.evaciocci@pec.it, PEC avvocato.evaciocci@pec.it, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano.;

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico riguarda costituzione in giudizio in riferimento all'atto di citazione in riassunzione ex art. 50 cpc promosso da Paola DIONISI nella qualità di erede della signora Fiorenza Liani poiché nel giudizio da quest'ultima intrapreso presso il Tribunale di L'Aquila (RG n. 673/2023) il Giudice con Ordinanza dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di L'Aquila in favore del Tribunale di Avezzano.
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel secondo grado del giudizio, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. L'Avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.

6. Il compenso, convenuto tra le parti, è fissato in € 6.528,60 oltre € 261,14 per Cassa avvocati (4%), per complessivi € 6.789,00. Nel compenso è compresa ogni voce di spesa, ivi comprese le spese per eventuali trasferte che restano a carico dell'avvocato. Il compenso rimane fisso ed invariabile, non subisce variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata dei procedimenti.
7. Tale compenso sarà effettivamente liquidato e pagato solo all'esito del ricorso, salvo acconto del 30%, che sarà versato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Il Comune di Carsoli corrisponderà all'avvocato l'importo di cui al precedente punto 6 a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte.
8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.
10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.
11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.
12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
13. L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'avvocato incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.
16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, lì

PER L'AMMINISTRAZIONE

La Responsabile dei Servizi Tecnici

Ing. Santina Scatena

IL LEGALE INCARICATO

Avv. Eva Ciocci

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 2544 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 13.03.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
